


UFFICIO DI PERUGIA
VIA CANALI N. 12 - 06124 PERUGIA
(codice dell'ufficio 873)
Numero dell'atto : 873IRT300008

Prot. 108406/07

7 Alla Societa' [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



29 OTT. 2007

- AMMINISTRAZIONE
- COMMERCIALE
- PRODUZIONE

713 del 29/10/07

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di: **PERUGIA**

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. RD 76269940504-6

Relata N. 297
del 26 OTT. 2007.....

Brunetti Leonello
UFFICIO DI PERUGIA SPECIALE
AGENZIA ENTRATE
VIA CANALI 12 - 06124 PERUGIA
TEL. 075 499811

UFFICIO DI PERUGIA

DELEGAZIONE SANZIONI N. 873IRT300008 2007 Codice fiscale contribuente 01125390540

* * * MOTIVAZIONI * * *

In data 10 agosto 2006 l'Ufficio ha notificato alla " [REDACTED] ", con sede in [REDACTED] atto di contestazione nr. 873COT300236 per indebita compensazione dell'Iva periodica risultante credito dalle liquidazioni del primo e del secondo trimestre 2003. L'applicazione della sanzione è stata determinata dalla violazione delle disposizioni di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72.

In sostanza non si è contestata l'esistenza del credito ma la tardiva presentazione dell'istanza di compensazione, protocollata il giorno 8 agosto 2003.

La società in data 13 novembre 2006 ha presentato le deduzioni difensive previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/97.

La parte lamenta l'errata qualificazione dell'istanza, da ritenersi rivolta ad ottenere non un rimborso ma una compensazione, con conseguente necessità di applicare l'art. 8 del D.P.R. 42/99 piuttosto che l'art. 38 bis del D.P.R. 633/72.

Sempre secondo la parte il citato art. 8 del D.P.R. 542/99 non prevedeva, all'epoca, alcun obbligo di presentazione dell'istanza di compensazione.

In realtà il testo dell'art. 8 del D.P.R. 542/99, vigente prima della modifica apportata con D.P.R. 126/2003, già prevedeva espressamente, al terzo comma, la possibilità della compensazione in luogo del rimborso, condizionandola però alla presentazione di una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso.


Solo la prima formulazione del detto art. 8 (vigente fino al 31/12/2001) consentiva la compensazione senza la relativa istanza.

Si riporta il comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. 542/99, così come vigente all'epoca:

I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997."

La circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 6 del 25/01/2002 stabilisce che la dichiarazione ha forma libera e va presentata entro la fine del mese in cui è effettuata la liquidazione.

Per le esposte motivazioni si confermano le violazioni contestate con l'atto nr. 873COT300236.



UFFICIO DI PERUGIA

IRROGAZIONE SANZIONI N. 873IRT300008 2007 Codice fiscale contribuente 01125390540

Gli importi sono espressi in Euro

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Per i fatti rilevati e dalle motivazioni espresse emergono le violazioni delle norme tributarie tributarie con riferimento a :

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa, che da quelle successive.

VIOLAZIONE ACCERTATA

**SANZIONE PREVISTA
MINIMA MASSIMA**

ANNO DI COMPETENZA 2003

01 Iva - compensazione indebita per mancata presentazione dell'istanza

IMPOSTA	119.614,45		
a) ART. 13, COMMI 1 E 2, D.LGS. 18/12/1997, N. 471		35.884,34	35.884,34
SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL 30% DELL'IMPORTO NON VERSATO NEI TERMINI			

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO B (violazioni per le quali non si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti a)	Disposizioni b)	successive c)	
01 Iva	35.884,34	0,00	0,00	35.884,33

UFFICIO DI PERUGIA

PROGAGIONE SANZIONI N. 873IRT300008 2007 Codice fiscale contribuente 01125390540

Gli importi sono espressi in Euro

Pertanto l'UFFICIO DI PERUGIA
ai sensi degli articoli 3, 7, 12, 16 e 16 bis del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria di EURO 35.884,33 per le violazioni
indicate nel prospetto B al punto n. 01/Iva

UFFICIO DI PERUGIA

IRROGAZIONE SANZIONI N. 873IRT300008 2007 Codice fiscale contribuente 01125390540

AVVERTENZE

Definizione dell'atto di irrogazione sanzioni.

L'atto si definisce con il versamento degli interi importi dovuti, secondo le modalità di pagamento riportate nel prospetto allegato. Il versamento deve essere eseguito entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

Ricorso avverso l'atto - Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Il presente atto è impugnabile con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sotto indicata entro 60 giorni dalla sua notificazione tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1 Agosto - 15 Settembre). Il ricorso in bollo da Euro 14,62, è proposto mediante notifica a questo ufficio a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, oppure mediante trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (articolo 22 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992).

Riscossione a titolo definitivo.

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti punti, le sanzioni irrogate saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo.

Spese di notifica.

Le spese di notifica del presente atto, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze del 17 gennaio 2001, sono a carico del contribuente. L'ammontare di tali spese è stabilito nella misura di Euro 5,16.

Commissione tributaria provinciale competente: PERUGIA

Ufficio al quale notificare il ricorso, rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela:

UFFICIO DI PERUGIA

Per il pagamento delle somme dovute utilizzare il mod. F24 indicando:

il Codice Ufficio : 873

il Codice Atto : 04808670006

Funzionario responsabile del procedimento BERARDI EMANUELA

Funzionario responsabile dell'istruttoria PAPPALARDO SILVIO

Data

Firma

Timbro
dell'Ufficio

Per Il Direttore dell'Ufficio
Marina Angeli
Il Capo II Reparto - Area Controllo
Berardi Emanuela

Il presente Atto si compone di N.6 pagine